



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia Conforme

SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro del servizio n. 21

Registro Generale n. 70 del 14/03/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER RAGGIUNGIMENTO SEDE
COMUNALE - PERIODO GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ciriaco Di Talia

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di marzo nella sede municipale del Comune di San Giorgio Albanese,

IL RESPONSABILE

Richiamati i seguenti atti:

- ✓ Delibera di Consiglio numero 2 avente oggetto “approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione – DUP semplificato, per il periodo 2024-2026.”
- ✓ Delibera di Consiglio numero 3 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026

Visti:

- ✓ il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni intervenute in particolare l'art. 107 in merito alla responsabilità della dirigenza;
- ✓ l'art. 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina; le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- ✓ il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.184 in materia di liquidazione di spesa;
- ✓ l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- ✓ la legge n.241/1990 e successive modificazioni;

Premesso che:

- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 all'art. 84, disciplina il rimborso delle spese a favore degli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente, disponendo quanto segue: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;
- ✓ in ordine alla disciplina di tali spese, anche con riferimento al rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione in data 29 dicembre 2016, n. 38/SEZAUT/2016/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rimborso delle specie di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell'art. 84 del d.lgs. n. 267/2000, evidenziando “la differenza di natura e funzione tra la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 84 del d.lgs. n. 267/2000, che disciplina le spese sostenute in caso di missione degli amministratori fuori dal territorio comunale, e quella di cui al terzo comma della medesima norma, che concerne gli oneri sostenuti dall'amministratore residente fuori dal Comune per l'effettivo adempimento del mandato;

Visto altresì che sull'argomento la Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti, con sentenza n. 126 del 14 novembre 2019,, interviene nel chiarire la corretta determinazione dei rimborsi delle spese di viaggio degli amministratori locali nelle diverse tipologie indicate dalla norma, che esclude la rimborsabilità delle spese di viaggio (comma terzo dell'art. 84 TUEL) sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all'amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l'indennità di funzione di cui all'art. 82 del TUEL, sussistendone le condizioni di ammissibilità del rimborso della relativa spesa che può essere fissata, con regolamentazione interna dell'Ente locale, nel costo di un quinto del costo della

benzina per ogni chilometro (*ex art. 77 bis*, comma 13 del D.L. n. 112/2008. Solo ed esclusivamente dimostrandone la “*presenza necessaria*”;

Rilevato che in tal senso anche la Corte di Conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 75/2022 ha ribadito che nessuna spesa di viaggio può essere rimborsabile agli Amministratori comunali al di là di quelle per la partecipazione alle sedute di Giunta e Consiglio, in quanto eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dall'indennità di mandato e non sono mai reputabili come “necessarie” in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che invece è tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli Organi Collegiali disciplinato dall'art. 84 del TUEL;

Tutto ciò premesso;

Visto che il Sindaco pro-tempore ha chiesto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e Giunta Comunale tenutesi nel corso del periodo 1.01.2023 – 29.02.2024, così come risulta dal prospetto riepilogativo, allegato alla richiesta di rimborso;

Dato Atto che il Sindaco è residente nel Comune di Corigliano Calabro e che la distanza che intercorre tra detto Comune ed il Comune di San Giorgio Albanese è di Km. 27;

Preso Atto che il servizio di trasporto pubblico non è idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento delle sue funzioni.

Ritenuto riconoscere, per le motivazioni di cui sopra, il diritto al rimborso delle spese di viaggio al Sindaco, utilizzando come parametro, il prezzo medio 1/5 di un litro di benzina, calcolato mensilmente secondo le tariffe ACI, per ogni chilometro percorso, per l'importo complessivo di € 322,31 relativi alla percorrenza di Km. 945, nel corso del periodo di riferimento;

Vista E Richiamata la delibera n.28 del 29 aprile 2015, con la quale la Giunta Comunale prendeva atto della rinuncia a detto rimborso e della proposta di utilizzo dell'economia di spesa in servizi socio-culturali e attività di sostegno e di contributi a favore della fascia più debole della cittadinanza;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii.;

Visti:

- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ il regolamento comunale sui controlli interni;
- ✓ il regolamento comunale dei contratti;
- ✓ lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di riconoscere** al Sindaco, Ing. Gianni GABRIELE, la somma complessiva di € 322,31 a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute per lo svolgimento del proprio mandato sindacale, nel corso del periodo 1[^] gennaio 2023 – 29 febbraio 2024 sulla tratta Corigliano Calabro Scalo/ San Giorgio Albanese, secondo il prospetto presentato dallo stesso e allegato alla domanda di rimborso;
3. **Di dare atto** che la somma sara' destinata per spese socio- culturali, in esecuzione delle direttive impartite con delibera G.C. n. 28/2015, per le finalità, ivi comprese, da utilizzarsi con appositi e successivi provvedimenti, con imputazione ai fondi del capitolo 100101 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;
4. **Di trasmettere** copia della presente munita dei documenti giustificativi, al Servizio Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.
5. **Di rispettare** gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.lgs. n 33/2013

Il Responsabile del Servizio

Ciriaco Di Talia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 79**

Settore Proponente: **SEGRETARIO COMUNALE**

Ufficio Proponente: **Segretario Comunale**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER RAGGIUNGIMENTO SEDE COMUNALE - PERIODO GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2024.**

Nr. adozione settore: **21** Nr. adozione generale: **70**

Data adozione: **14/03/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Segretario Comunale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/03/2024

Il Responsabile di Settore
Ciriaco DI TALIA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis, c. 1 e 153, c. 5, del Dlgs n. 267/2000 e per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, c. 7, del Dlgs n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/03/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
VINCENZO Guido

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Giorgio Albanese,

L'Addetto alla pubblicazione Albo On-line